

REGOLAMENTO (CEE) N. 114/79 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 1979

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 700/73 che stabilisce talune modalità necessarie per l'applicazione del sistema delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, l'articolo 27, paragrafo 7, e l'articolo 31, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 700/73 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1573/76⁽⁴⁾, prevede per la determinazione del tenore in zucchero estraibile di taluni sciroppi un metodo uniforme per la Comunità;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2377/78⁽⁶⁾, ammette la possibilità per lo Stato membro in causa di prendere in considerazione, per la determinazione del tenore in zucchero estraibile, anche il rendimento reale; che pertanto è opportuno completare il regolamento (CEE) n. 700/73 per il caso

in cui gli Stati membri abbiano fatto uso di tale facoltà;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 700/73 è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile viene determinato secondo il rendimento reale degli sciroppi qualora lo Stato membro abbia usato la facoltà prevista all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1998/78 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile con effetto dal 15 gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1973, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 dell'1. 7. 1976, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 231 del 23. 8. 1978, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 287 del 13. 10. 1978, pag. 9.